

Accordo in materia di premio di risultato 2023

Il giorno 30 giugno 2023 alle ore 11.00 si è tenuto un incontro tra la M.&P. Mobilità & Parcheggi Spa (di seguito "Società"), la RSU della predetta Società e le rispettive OO.SS. FISASCAT/CISL - FILCAMS/CGIL - UIL/UILTUCS.

Sono presenti:

Per la Società: l'Amministratore Unico Dott. Andrea Corinaldesi e il Direttore Generale Dott. Giorgio Luzi

Per la RSU: Mirco Sturari, Casaccia Serenella

Per le OO.SS.: Valentina Gennari FILCAMS/CGIL, Paialunga Marco FISASCAT/CISL, Barchiesi Francesco UILTUCS/UIL

All'esito della discussione, le parti hanno convenuto e stipulato quanto segue:
premesse

- che le parti riconoscono la necessità di improntare sempre più le relazioni al rispetto delle reciproche posizioni ed alla condivisione di obiettivi di produttività ed efficienza aziendale;
- che con il presente accordo le parti intendono definire, un meccanismo di "premio di risultato" (di seguito anche "PDR") variabile direttamente correlato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed all'andamento economico e produttivo dell'impresa;
- che il PDR, ai sensi della normativa vigente, ha come presupposto il conseguimento di obiettivi individuali e collettivi finalizzati al miglioramento della performance aziendale;
- che il presente accordo aziendale esplica efficacia limitatamente al periodo di durata dell'accordo, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di ultrattività dello stesso e con esclusione di qualsivoglia forma di consolidamento del PDR nel trattamento economico individuale;
- che le parti ritengono che il lavoro straordinario o supplementare debba avere carattere di eccezionalità e pertanto dichiarano che è intento comune quello di favorire, anche con strumenti di contrattazione, ogni istituto che possa incidere su una migliore organizzazione del lavoro che consenta di svolgere tutte le attività aziendali nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario;
- che la validità del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Società appositamente convocata per la discussione dello stesso;
- che la Società si impegna a comunicare gli esiti della discussione e della delibera dell'Assemblea dei soci via PEC entro 15 giorni dallo svolgimento della stessa assemblea.

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) CLAUSOLA GENERALE

La premessa forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO (PDR).

Limitatamente al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 è previsto un PDR onnicomprensivo che, a livello individuale, è regolato dal presente accordo.

2.1) Il PDR è preliminarmente basato sul verificarsi della condizione, di tipo ON/OFF, che lo stesso sia autofinanziato. Pertanto si procederà al pagamento solo se in relazione al risultato di bilancio conseguito, il risultato di esercizio sarà uguale o maggiore del risultato di Budget 2023, ancorché siano stati conseguiti totalmente o parzialmente gli obiettivi individuati nel presente contratto.

1

VG

Nel caso in cui non si verifichi la condizione di risultato di bilancio di cui sopra (risultato di esercizio uguale o maggiore del risultato di Budget 2023), ma il risultato Operativo conseguito sia comunque uguale o superiore a quello del Budget 2023, il PDR verrà erogato nella misura del 50%, fermo restando che, essendo richiesto per lo stesso l'autofinanziamento, non si procederà neppure in questo caso all'erogazione del PDR in ipotesi di risultato negativo di bilancio, ancorché siano stati conseguiti totalmente o parzialmente gli obiettivi individuati nel presente contratto. Nel caso in cui l'importo relativo all'erogazione del PDR dovesse determinare risultanze negative di bilancio, lo stesso PDR verrà erogato, in misura proporzionale tra tutti i lavoratori interessati, per la sola parte tale da consentire di determinare il pareggio di bilancio.

2.2) l'Obiettivo COLLETTIVO del PDR è così determinato:

il premio per ciascun dipendente sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un fatturato totale aziendale come rilevabile dalla voce A1 - Valore delle Vendite e delle Prestazioni) superiore al fatturato realizzato nell'anno 2022 (4.229.951 €).

2.3) Gli obiettivi INDIVIDUALI/COLLETTIVI del PDR sono così determinati:

AUSILIARI e CAPOSQUADRA

il premio sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un fatturato, calcolato come fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo, rinveniente dalla gestione della sosta a raso e del parcheggio coperto Umberto I, superiore al fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo realizzato nell'anno 2022 (pari a 303,55 €).

OPERATORI DI CONTROL ROOM:

il premio sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un fatturato, calcolato come fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo rinveniente dalla gestione della sosta in struttura, Parcheggi Traiano, Archi, Cialdini, Torrioni e Scosciacavalli, superiore al fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo realizzato nell'anno 2022 (pari a 891,01 €).

ADDETTI "SQUADRA MANUTENZIONE E SERVIZI":

Il premio sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un totale di fatturato, calcolato come fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo dalla gestione della sosta in struttura rinveniente dalla gestione della sosta (Parcheggi in struttura + sosta su strada) superiore al fatturato medio di ogni singolo posto auto/stallo realizzato nell'anno 2022 (pari a 375,35 €).

ADDETTI SETTORE MONUMENTI E MUSEI:

Per gli addetti al Settore Monumenti e Musei con la qualifica di operaio, il premio sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un totale di fatturato aziendale rinveniente dalla gestione della Mole Vanvitelliana superiore al fatturato realizzato nell'anno 2022 (pari a 90.380,00 €)

IMPIEGATI E QUADRI:

Il premio sarà pari a lordi € 500,00 (€ cinquecento/00) in caso di raggiungimento di un totale di fatturato aziendale rinveniente dalla gestione della sosta, dal settore monumenti e musei, impianti termici superiore al Valore delle Vendite e delle Prestazioni (voce A1 del bilancio) realizzato nell'anno 2022 (pari a € 4.229.951).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a blue signature, a black signature with a '2' superscript, a black signature with 'VG' next to it, and the initials 'FB' in a circle.

Qualora si verificano nel corso dell'anno eventi straordinari, atmosferici e non, che influenzino in modo significativo e negativo i ricavi dell'azienda, le parti concordano che verrà convocata una riunione per valutare l'incidenza di tali accadimenti e verificare le conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi collettivi sopra indicati.

3) CORRETTORE PER PRESENZE

Al totale del PDR raggiunto singolarmente da ogni dipendente con le modalità previste al punto 2), sarà poi applicato un correttivo legato alla presenza al lavoro del dipendente stesso, secondo il seguente meccanismo:

Concorrono a formare il totale delle "mancate presenze", tutte le assenze dal lavoro, esclusi infortuni sul lavoro, assemblee sindacali, permessi sindacali, riposi per recupero banca ore, ferie e ROL, cassa integrazione.

Il totale delle "mancate presenze" sarà rapportato al totale delle ore "laborabili" dell'anno 2023 pari a n. 2080 Ore, da riproporzionarsi per il part-time).

Le decurtazioni del PDR saranno effettuate sulla base della seguente tabella:

Mancate presenze	Decurtazione del premio raggiunto	Quote spettanti nella ripartizione
minori dell'1%	0%	2
Maggiori di 1% ma inferiori a 5%	0%	1
Maggiori o uguali a 5 % ma inferiori a 10%	10%	
Maggiori o uguali a 10% ma inferiori a 20%	15%	
Maggiori o uguali a 20% ma inferiori a 30%	20%	
Maggiori o uguali a 30 % ma inferiori a 40%	30%	
Maggiori o uguali a 40 % ma inferiori al 50%	40%	
Maggiori o uguali a 50%	100%	

Il totale delle decurtazioni (che poi verrà redistribuito in quote) che scaturirà dal meccanismo, sarà ripartito tra quei dipendenti che si trovano nelle prime due classi: a chi si trova nella prima classe verrà assegnato un valore lordo pari a n. 2 quote, a chi si trova nella seconda classe, un valore lordo pari a n. 1 quota.

4) Il PDR deve intendersi onnicomprensivo e riassorbibile di quanto possa essere demandato alla contrattazione aziendale, provinciale, regionale da leggi, accordi interconfederali, contrattazioni nazionali o qualsiasi altra fonte normativa e/o contrattuale che intervengano nel corso di vigenza del presente accordo a istituire premi aventi analoghe caratteristiche.


5) BENEFICIARI

Beneficeranno del PDR tutti i dipendenti della Società assunti a tempo indeterminato in forza al 31/12/2023.

In caso di part time l'importo del PDR sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro svolto.

In caso di assunzione nel corso dell'anno 2023, il PDR sarà erogato proporzionalmente ai mesi effettivamente lavorati.

6) EROGAZIONE

 3 VG FB

Agli aventi diritto, la quota di PDR di cui all'art. 2 del presente accordo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

Il PDR matura con riferimento al periodo intercorrente dal 01/01/2023 al 31/12/2023; una volta superato positivamente il meccanismo on/off di cui al punto 2.1 e determinata l'entità del premio lordo con le modalità sub punto 2, il PDR sarà riproporzionato in relazione all'orario di lavoro identificato nell'ambito del contratto individuale e al periodo di lavoro desumibile dalla lettera di assunzione (maturazione per dodicesimi) e sarà collegato alla presenza effettiva sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti, come stabilito sub punto 3. La corresponsione del PDR avverrà con la retribuzione del mese di maggio 2024, e comunque dopo l'approvazione del bilancio societario

7) INCIDENZA SU ALTRI ISTITUTI

Resta espressamente inteso tra le parti, ai sensi dell'art. 2120 c.c. così come modificato dalla L. 297/82, che le somme erogate a titolo di PDR non entrano a far parte della base di calcolo del TFR. Allo stesso modo, per la particolare natura di quest'erogazione, il PDR non entrerà nel computo di qualsiasi istituto contrattuale diretto e/o indiretto (ferie, permessi, festività, straordinario, indennità di malattia, infortunio, maternità, XIII e XIV mensilità, ecc.).

8) DETASSAZIONE DEL PDR

Preso atto delle disposizioni del DM 25.03.2016 in materia di imposta sostitutiva, applicative di quanto previsto dall'art. 1 L. 208/2015 come modificato dalla L. 232/2016, si concorda nel ritenere il presente accordo ed il PDR conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore. Per quanto precede le parti stabiliscono che si applicheranno (fatta salva l'espressa rinuncia del lavoratore) le agevolazioni in materia di detassazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge in quanto trattasi di premio di PDR di ammontare variabile, la cui corresponsione è effettivamente legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188 della legge n. 208/2015 e successivo DM del 25 marzo 2016, oltre a quanto stabilito nelle circolari n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29/03/2018 dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è successivamente intervenuta su quanto disposto dal DM 25 marzo 2016 in tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 182, 189, 190 della legge 208/2015.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 29.03.2018 - punto 4.2 - le parti concordano che, esclusivamente ai fini della detassazione dell'intero importo del premio, si debba prendere in considerazione il parametro del fatturato. In particolare il valore del fatturato del 2023 dovrà essere incrementale rispetto al fatturato realizzato nel 2022.

Pertanto, si procederà ad applicare la tassazione agevolata sull'intero premio (fatta salva l'espressa rinuncia del lavoratore) nel caso in cui si verifichi un incremento del fatturato del 2023 rispetto all'entità del fatturato 2022.

Le parti si danno atto che, qualora prevalessero interpretazioni diverse delle norme relative alla detassazione o qualora l'Agenzia delle Entrate o altro organo deputato dovesse recuperare le somme detassate all'azienda in quanto sostituto d'imposta, i lavoratori dovranno restituire tali somme all'azienda stessa anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel frattempo intervenuta.

9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha efficacia limitatamente al periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 senza possibilità di tacita proroga.

Conseguentemente, alla data del 31/12/2023, il presente accordo cesserà di avere efficacia senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la ultrattività dello stesso, come pure la possibilità di tacita proroga ed essendo esclusa qualsivoglia forma di consolidamento del PDR nel trattamento economico individuale.





9) DEPOSITO

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi 182 e 189 legge 208/2015, copia del presente accordo e dell'autodichiarazione di conformità del contratto ad opera del legale rappresentante verrà effettuato entro i 30 gg dalla sottoscrizione dello stesso con modalità telematiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Società



per la RSU

per le OO. SS.


Valentina Gennari
